

Prot. n.573/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 21 Dicembre 2012

Oggetto: **Festività cadenti nel mese di dicembre 2012**

Per le festività cadenti nei giorni 8, 25 e 26 dicembre, agli operai spetta il consueto trattamento economico; per gli impiegati, invece, nulla compete

Per utile informazione delle imprese associate, provvediamo a riepilogare qui di seguito la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di dicembre a favore dei dipendenti delle imprese nel settore.

Le festività in questione cadono nei giorni 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (S. Natale) e 26 dicembre (S. Stefano), con il seguente trattamento:

- **OPERAI (ex art. 17 CCNL)**: per le tre festività compete il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per ferie e gratifica natalizia.

- **IMPIEGATI (ex art. 61 CCNL)**: per le festività in questione nulla compete, cadendo dette festività nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile. Si rammenta, con l'occasione, che qualora festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività religiose comprese in periodi di sospensione dal lavoro, le imprese sono tenute alla corresponsione di 8 ore di retribuzione, sempreché esse cadano nelle prime due settimane di sospensione. Per le festività nazionali, invece, il trattamento economico é dovuto qualunque sia la durata della sospensione. Di conseguenza, beneficiando il lavoratore di tale trattamento per le festività in parola, l'intervento della C.I.G. dovrà essere richiesto considerando come ore lavorate nella settimana quelle della festività. La differenza fra l'orario contrattuale e le ore comunque retribuite costituirà il numero delle ore da integrare. Qualora si tratti, invece, di festività religiose cadenti dopo due settimane di sospensione, non essendovi l'obbligo retributivo a carico delle imprese, è dovuto al dipendente il trattamento di integrazione salariale e quindi non si deve procedere alla decurtazione sopra indicata. I nostri uffici sono a disposizione per ogni altra precisazione in argomento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)